

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

LXI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ORIGLIA ed altri: Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione (3866)	731
PRESIDENTE . . . . .	731, 732, 737, 741, 742, 743
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	731, 732, 737, 738, 740, 741
ZOBOLI . . . . .	732
PREZIOSI OLINDO . . . . .	732, 735
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	734, 741
COMANDINI . . . . .	734, 735, 740, 741
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	735, 738, 740, 741, 742, 743
ANDREUCCI . . . . .	736, 737, 739
BREGANZE . . . . .	737, 741, 742
RICCIO STEFANO . . . . .	738, 740, 741, 743
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	738, 739, 741, 742
VALIANTE . . . . .	739, 740
MARIANI NELLO . . . . .	740
MARICONDA . . . . .	740, 741
AMADEI LEONETTO . . . . .	740
PALAZZOLO . . . . .	741, 742, 743
DEGLI OCCHI . . . . .	743
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	743

La seduta comincia alle 10,30.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed altri: Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (3866).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Origlia, Riccio, Barbi, Merenda: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione ».

Il relatore onorevole Migliori ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Questa proposta di legge d'iniziativa dei deputati Origlia, Riccio, Barbi e Merenda viene al nostro esame con particolare urgenza. Si tratta dell'ulteriore proroga del regime vincolistico nei riguardi degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, cioè per uso commerciale, in cui il numero dei dipendenti sia maggiore di cinque. Le locazioni di questi immobili erano state considerate eccezionalmente non da prorogarsi in base alla legge fondamentale, che prorogava le altre locazioni fino al 31 dicembre 1964. Gli immobili di cui sopra, sottratti al regime vincolistico, lungo le more della discussione ed approvazione della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale sarebbero venuti a trovarsi scoperti. Quindi, il Parlamento provvede con una prima proroga del regime vincolistico e poi con altre successive, sempre in attesa che venisse approvata la legge ora da me richiamata.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

Avviene ora che il Senato ha ritenuto di non prendere in esame ai fini della approvazione la proposta di legge da noi approvata, e la Commissione di giustizia in sede referente ha ritenuto di deferire l'esame all'Assemblea, perché essa è la sola competente per poter chiedere il parere del C.N.E.L. sulla proposta di legge. Ciò determina *in re ipsa* una protrazione di questo esame, che supererà di gran lunga i termini di proroga, tanto da far ritenere che, durante questa legislatura, il provvedimento non potrà essere varato.

I presentatori della proposta di legge in esame, a differenza di quanto fu fatto la volta precedente — e la realtà ha dimostrato che siamo stati allora incauti — propongono una proroga molto più lunga, che arriva a coincidere con la proroga fissata per gli immobili tuttora sotto il regime vincolistico. E ciò per la preoccupazione che nel frattempo cessi il nostro mandato e cada, quindi, tutto il lavoro che finora abbiamo svolto. Infatti l'articolo 1 della proposta di legge Riccio, Origlia, Barbi, Merenda recita che « La data del 30 giugno 1962, prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964 ».

Nella loro relazione i quattro proponenti spiegano poi perché non propongono un altro aumento del canone locatizio durante la proroga ulteriore. Essi affermano che i negozi con più di cinque dipendenti hanno già in molti casi elevato fino a 140 volte i limiti massimi cui la generalità dei negozi perverrà al 1° gennaio 1964.

Non aggiungo altro, perché ritengo che l'urgenza sia presente a tutti noi e che sia convinzione generale che si tratta di un impegno di serietà politica.

Tuttavia è giusto che ciascuno abbia libertà di discutere; e quindi, il relatore si rimette ai colleghi, pur esprimendo il proprio parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ZOBOLI.** Io sono favorevole alla proroga lunga prevista dalla proposta di legge. È curioso che il Senato abbia rimesso all'Assemblea la questione, per chiedere il parere del C.N.E.L. Il C.N.E.L. è un organo consultivo del Governo in materia economica, mentre questa legge non ha un contenuto economico, ma un contenuto esclusivamente giuridico, estraneo alla competenza consultiva del C.N.E.L. Chiedere al C.N.E.L. un parere su una legge di questo genere, significa voler tra-

scinare le cose in lungo. Io concordo con quello che ha detto il relatore. Occorre una proroga che non faccia cadere nel nulla tutto il lavoro laboricso fatto fino adesso. Quindi, aderisco alla proposta di legge e al contenuto della relazione dell'onorevole Migliori.

**PREZIOSI OLINDO.** Devo esprimere il mio parere contrario a questa proposta di legge e sollevare le mie più gravi perplessità e preoccupazioni in ordine alla sua *ratio*. Infatti, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo che si deve approvare soltanto perché si è in attesa dell'approvazione di un'altra legge. Sarebbe davvero una *ratio legis sui generis*; del resto, lo stesso relatore, onorevole Migliori, lo ha ammesso ed è stato giustamente molto cauto e prudente quando ha affermato che non si può scrivere nella relazione che bisogna approvare la legge in attesa che ne venga approvata un'altra, che non si sa se verrà o meno approvata.

Se così dovesse essere, sarebbe un fatto veramente grave e singolare per la serietà dell'attività legislativa.

Dal canto mio devo richiamare su questa *ratio legis* l'attenzione di tutta la Commissione in quanto, quando essa per la prima volta adottò un provvedimento di proroga, lo fece solo perché riteneva che la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale sarebbe stata approvata.

Noi sappiamo che la competente Commissione del Senato ha espresso all'unanimità — sia pure in sede referente — la sua avversione alla legge così come è stata approvata dalla Camera, chiedendo subordinatamente il rinvio della stessa al C.N.E.L. per avere il suo autorevole parere.

Il deputato Zoboli poc'anzi ha affermato che anche questa richiesta è strana. A me non sembra affatto strana; anzi direi che si tratta di una richiesta doverosa. A tale proposito ricordo che una richiesta analoga la avanzai io stesso quando si discusse in questa Commissione il provvedimento relativo alla tutela dell'avviamento commerciale. In quella occasione espressi la mia modesta opinione ed affermai che era cosa indispensabile avere il parere di un autorevole organo costituzionale, di natura consultiva, quale è il C.N.E.L. Se ora si vuole scavalcare questo autorevole organo costituzionale, ciò significa che si tenta di far cadere nel nulla tutto il valore delle istituzioni e degli organi costituzionali.

L'onorevole Zoboli ha affermato, inoltre, che il C.N.E.L. non sarebbe competente. A mio avviso questo organo è, invece, com-

petente e la dimostrazione di questa mia affermazione possiamo trovarla in quella parte della stessa relazione in cui è detto testualmente che « in sede di discussione dinanzi alla Camera, numerosi sono stati i riconoscimenti dell'intima connessione della tutela dell'avviamento commerciale con i più vasti problemi di sviluppo economico della comunità nazionale ». In altri termini, gli stessi onorevoli proponenti riconoscono il valore economico (e non potrebbe essere diversamente) di questa proposta di legge. Ecco perché l'altro ramo del Parlamento dovrà esprimere il suo voto sulla richiesta pregiudiziale di rinvio del provvedimento all'esame del C.N.E.L. per il parere. Ora non sappiamo quale sarà il risultato di questo voto, ma sappiamo già — e questo non potrà essere smentito — che nella competente commissione del Senato tutti i commissari sono stati unanimi nel ritenere innanzitutto indispensabile e necessario ascoltare il parere del C.N.E.L. per poi decidere sul provvedimento medesimo che, allo stato attuale, non possono approvare. Stando così le cose, è evidente che il Senato, proprio per un motivo di coerenza nei confronti di quelle che sono state le decisioni dei vari gruppi in Commissione, non potrà pronunciarsi per l'approvazione della legge; ma semmai per il rispetto delle proposte avanzate in Commissione, cioè per la necessità della richiesta del parere del C.N.E.L.

Alla Camera si è profilata una nuova situazione che mi permetto sottoporre all'esame della Commissione. Infatti, mentre nella precedente deliberazione sulla proroga si poteva presumere che la legge sarebbe stata approvata dal Parlamento, attualmente esistono elementi sufficienti per far ritenere che la legge non sarà approvata. Tuttavia, qualora si dovesse giungere in Aula ad una modifica del giudizio emanato in proposito dalla Commissione, quanto meno sarebbe indispensabile attendere che si pronunzi il Senato. Ma, se è vero che si vuole riconoscere un'intima connessione tra questo provvedimento e quello relativo alla tutela dell'avviamento commerciale che deve ancora essere approvato, propongo di soprassedere a questa richiesta fino a quando il Senato in Aula non avrà deciso sulla proposta della Commissione di rinviare il provvedimento all'esame del C.N.E.L. In secondo luogo mi dichiaro contrario all'approvazione perché, per essere coerente con quanto ho avuto modo di esporre in Aula ed in Commissione, non vedo alcuna connessione tra questa proposta di legge ed il provvedimento relativo alla tutela dell'av-

viamento commerciale. Ma, anche a voler esaminare nel merito questa proposta, bisogna rilevare che l'ultimo suggerimento di proroga, in sostanza tende ad annullare una decisione che è stata adottata non soltanto dalla Camera ma anche dal Senato, cioè quella che si riferisce alla proroga fino al 31 dicembre 1964 con determinate esclusioni per i negozi con più di cinque dipendenti. Poiché questa proposta di legge tende a frustrare quanto si era già stabilito, mi pare che ciò non possa considerarsi decoroso per il Parlamento; qualora si volesse decidere nel senso di una modifica, in questo caso della decisione dovrebbe essere investita quanto meno l'Aula perché si tratterebbe di prendere una decisione del tutto difforme dalla precedente. In altri termini, a mio avviso, il problema oltre che di sostanza sarebbe anche di decoro e di serietà del Parlamento. In questo momento la nostra Commissione, riunita in sede legislativa, si sostituisce all'Assemblea per deliberare in contrasto con la legge del 1960 da noi stessi approvata. Per questo motivo invito la Commissione a meditare sulle mie osservazioni allo scopo di vedere se non si ravvisi l'opportunità di investire l'Assemblea di una così importante decisione.

Si è detto ancora che vi sarebbero delle gravi situazioni di sperequazione e che questo provvedimento è indispensabile.

Io vorrò ricordare all'onorevole Commissione che il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro — e questo vorrei ricordarlo anche all'onorevole Zoboli — fu interpellato sulla proroga delle locazioni ed espresse un suo parere. Quindi, fin da quel momento si avvertiva la necessità di sentire questo organo costituzionale. E fu espresso un parere veramente diverso da quello da noi attuato. Comunque, siccome si dice che vi sarebbe una grave sperequazione e i commercianti esclusi dalla proroga andrebbero incontro a gravi conseguenze, e si vuole generalizzare e diffondere questa situazione, io mi permetto di far osservare che coloro che furono esclusi dalla legge 21 dicembre 1960, dall'ulteriore proroga delle locazioni, le grandi aziende con più di cinque persone dipendenti rappresentano soltanto — ed è una statistica questa che non può essere smentita — il 3 per cento di tutte le aziende commerciali.

Ora, in questo momento, io non ricordo con precisione — non so se siano un milione, un 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 — ma queste aziende rappresentano soltanto il 3 per cento, il che significa che, di fronte a un milione o più di aziende commerciali, sono soltanto

una categoria limitata. Con questo debbo rilevare che di questi negozi molti vengono condotti in locali di proprietà del titolare di essi, e, quindi, bisogna fare una riduzione da questa percentuale del 3 per cento. Non solo, ma in questo 3 per cento vi sono i negozi con fitto sbloccato, perché vi sono fitti liberi fino dal 1947 e in quindici anni naturalmente ve ne sono stati e ve ne sono di negozi con queste caratteristiche, che vengono condotti con fitto a mercato libero. E la sperequazione allora si profila maggiormente, proprio nell'ambito delle stesse categorie commerciali.

Io ho avuto l'onore di dire e di ripetere che il problema non è un problema a favore dei commercianti o contro dei commercianti, affatto. Il problema è per stabilire un'equità e una perequazione nell'ambito della categoria commerciale, perché di fronte ai commercianti con fitto bloccato da oltre venti anni, vi sono altri negozi con fitto libero e naturalmente il fitto libero è diverso da quello delle locazioni bloccate, e, quindi, i commercianti con fitto bloccato possono esercitare e possono attuare con vantaggio una concorrenza nei confronti degli altri commercianti anche della stessa categoria. Quindi, si vuole approfondire l'esame sulla sperequazione; ma quale sperequazione vi sarebbe se venisse ancora prorogata questa locazione in contrasto con la precedente delibrazione delle Camere?

Vorrei aggiungere, onorevoli colleghi, che la proroga è stata chiesta per un breve tempo, una prima volta mi pare per tre mesi, dal settembre al dicembre 1961, e poi un'ultima proroga fino al 30 giugno 1962, sempre con quella tale previsione che permette di essere lontani dalla nostra coscienza, dalla nostra mente e, quindi, anche dal nostro senso di responsabilità. Ma adesso si chiede, niente di meno, una nuova proroga fino al 1964. Ma questo non mi pare giusto né può essere adesso capovolta la situazione.

Siccome si chiede il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e siccome si crede che esso si potrà avere dopo un lungo tempo, allora non bisogna dire sei mesi, ma bisogna dire un anno e mezzo; e questo, onorevoli colleghi, mi pare addirittura enorme perché allora significa voler profittare di questa doverosa indagine, di questa necessaria richiesta di parere a un organo dello Stato per arrivare a delle conseguenze ancora più gravi perché nessuno avrebbe mai pensato di fare una richiesta di proroga per un tempo così lungo.

Questa proroga potrebbe avere un valore massimo di sei mesi. Ma questa proroga deve essere disgiunta da altri aumenti. Anche su ciò io mi permetto di richiamare la vostra attenzione, perché non è affatto vero che ora i fitti si pagano fino a 140 volte. Io sento la responsabilità di contestare questa affermazione, che non è suffragata da alcun elemento statistico ufficiale. Non è affatto vera. Vi può essere qualche caso, ma raro. Nell'insieme noi dobbiamo riconoscere che vi è una profonda diversità fra il fitto bloccato e il fitto a mercato libero. Questa proposta mi pare enorme. Le altre sembravano più contenute, più ristrette. Ma adesso profittare di questa situazione la quale fa pensare che la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale seguirà il suo corso e non ha niente a che vedere e non può essere legata a questo provvedimento, allora si può pensare a questa situazione per capovolgere e per arrivare a conseguenze veramente gravissime.

Io prego allora di meditare se non sulle principali osservazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Commissione, almeno sulle altre perché noi dobbiamo conservare un senso di responsabilità, perché la nostra è una funzione delicata e gravissima. Io vorrei sentire anche il parere degli onorevoli componenti di questa Commissione, sulle questioni che io ho sollevato.

Come possiamo noi prolungare fino al 1964 una locazione che, invece, era stata esclusa in Assemblea? Allora dobbiamo avere il dovere di rimettere il provvedimento in Assemblea.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, poiché il ministro che desidera intervenire personalmente a questa discussione è occupato al Senato ancora per qualche momento, vorrei pregarla, di sospendere la discussione per poterla proseguire in presenza del Ministro.

COMANDINI. Io aderisco alla conclusione del relatore, onorevole Migliori. Io ero assente. Non entro nella valutazione di quello che ha fatto il Senato, per ovvie ragioni. Se noi volessimo stabilire che sia opportuno e necessario richiedere il parere del C.N.E.L., per tutti i provvedimenti che hanno implicazioni economiche, io penso che non ci sarebbe provvedimento che noi potremmo approvare senza la cognizione del C.N.E.L. Ma questo detto tra parentesi, poiché non è questo il luogo per criticare o approvare — anche se dentro di noi c'è un'opinione fatta da parte di ciascuno — quello che è stato l'operato della Commissione del Senato. Devo dire che non ha

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

fondamento, a mio avviso, quello che ha detto l'onorevole Preziosi, e cioè che la Camera e il Senato, avendo approvato l'esclusione di determinati rapporti locatizi, noi verremmo meno al doveroso omaggio alla volontà dei corpi legislativi, decidendo in questa sede la riammissione di quei rapporti nell'ambito della proroga.

No, perché basta leggere i testi delle relazioni, la discussione che si è svolta e le stesse dichiarazioni governative, per vedere che su questo punto la Camera e il Senato si sono orientati prevedendo che entro quel determinato termine si sarebbe approvata o non approvata la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Questa è stata la volontà espressa dalla Camera e dal Senato ed è stata anche la ragione per cui nella precedente domanda di proroga convennero i rappresentanti di quasi tutti i partiti, ad eccezione naturalmente dell'onorevole Preziosi.

**PREZIOSI OLINDO.** Questo non risulta.

**COMANDINI.** Non affliggerò la Commissione con la lettura di alcuni brani delle precedenti discussioni, nonché delle dichiarazioni del Governo; ma abbiamo buona memoria e ricordiamo che fu fatta espressa menzione della connessione tra cessazione della proroga per quei determinati locali adibiti ad uso di commercio e approvazione o non approvazione della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

Ciò posto, mi sembra che sarebbe ingenuo rinviare il tutto in Assemblea. È una proposta di legge formalmente rispettosa della volontà dell'Assemblea e del resto il rinvio in Assemblea vorrebbe dire insabbiare la proposta di legge Origlia, Riccio, Barbi, Merenda, e arrivare allo sblocco prima che sia approvata o respinta la legge sull'avviamento commerciale.

Perciò, a nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo contro il rinvio in Assemblea, se sarà chiesto un voto in proposito, e voteremo invece in favore della proposta di legge in esame.

**GUERRIERI EMANUELE.** Che vi sia una connessione tra i provvedimenti che riguardano la proroga e il provvedimento che riflette la tutela dell'avviamento commerciale è evidente. Non c'è bisogno di interpretare la volontà della Camera dei Deputati o del Senato al riguardo perché la volontà scaturisce dall'oggetto dei provvedimenti legislativi in questione. Però, penso che, non possiamo affermare, implicitamente od esplicitamente, il principio che la proroga delle locazioni che dovrebbero cessare col 30 giugno 1962 non

possa aver termine se non al momento in cui il Parlamento avrà deciso positivamente o negativamente in ordine al problema dell'avviamento commerciale. Questo non lo possiamo dire. La proposta che stiamo esaminando stabilisce intanto una nuova proroga fino al 31 dicembre 1964. La cosa è grave non solo in se stessa, ma anche perché prescindendo da quella che potrà essere la volontà del futuro legislatore — sembra di poter presumere, per l'andamento che il problema ha avuto dinanzi all'altro ramo del Parlamento, che la volontà del Senato — in ordine al problema riguardante la tutela dell'avviamento commerciale — si orienti in atto più in senso negativo che in senso positivo. Ciò si ricava anche dal proposito manifestato di richiedere il parere del C.N.E.L.

A questo riguardo sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Zoboli: non si comprende perché si voglia chiedere il parere del C.N.E.L. Rilevo che se si fosse posta attenzione a ciò che il C.N.E.L. disse con quell'elaborato parere che tutti ricordiamo relativamente alla disciplina delle locazioni soggette a proroga, si sarebbe già vista la inutilità di incomodare ulteriormente questo organo, perché in quel parere fu rilevata la connessione tra la proroga e la tutela dell'avviamento commerciale; ma il C.N.E.L. nel proporre lo sblocco immediato, rilevò che il problema riguardante la proroga delle locazioni è un problema di politica economica, laddove il problema riguardante la tutela dell'avviamento commerciale è un problema di carattere giuridico, che non investe il campo di competenza del C.N.E.L.

Comunque, una cosa è evidente: che la proposta di prorogare fino al 31 dicembre 1964 sovverte completamente l'impostazione già data dal Parlamento al problema riguardante la proroga delle locazioni. Abbiamo discusso a suo tempo: si è detto che il regime di proroga doveva gradualmente cessare e che per un certo numero di locazioni doveva considerarsi senz'altro cessato. Però fu rilevata l'opportunità di concedere un termine dilatorio fino al 30 settembre per le locazioni che secondo il disegno di legge presentato dal Governo avrebbero dovuto cessare col 30 giugno 1961. Il termine era ritenuto sufficiente per valutare il problema sulla tutela dell'avviamento commerciale. Questa prima proroga di tre mesi e poi da un'altra ancora fino al 30 giugno 1962. Oggi siamo di fronte ad una proposta di legge la quale vuole portare la proroga fino allo stesso termine stabilito per tutte le altre locazioni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

Questo significherebbe rinunciare all'impostazione a suo tempo approvata dal Parlamento; fare un trattamento unico a tutte le locazioni e riconoscere che la proroga non potrà cessare fino a quando non sarà risolto il problema della tutela dell'avviamento commerciale. Ciò mi sembra eccessivo. E la cosa mi sembra grave anche da un altro punto di vista. Sostanzialmente si verrebbe ad accordare fin d'ora, attraverso questo provvedimento legislativo, la tutela dell'avviamento commerciale; e se in ipotesi il problema sulla tutela dell'avviamento commerciale dovesse avere una soluzione positiva anche nell'altro ramo del Parlamento ciò significherebbe che la tutela verrebbe concessa due volte: una volta attraverso l'approvazione del provvedimento in esame, e un'altra volta attraverso il riconoscimento di quel diritto di opzione che, come i colleghi ricordano, è previsto dalla legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, come possibilità di preferire all'indennizzo una proroga di due anni. Il locatario, quindi, verrebbe a godere, complessivamente, di una proroga di oltre quattro anni.

Fatte queste considerazioni, poiché esiste una connessione tra i due provvedimenti, e poiché, allo stato delle cose, non si può dire che il Senato abbia espresso una sua volontà definitiva in ordine al problema sulla tutela dell'avviamento commerciale, mi sembra utile che si conceda un'ulteriore proroga da contenere, però, entro i limiti più ristretti, avvenga o non avvenga che il Senato decida di richiedere il parere del C.N.E.L. Il termine non dovrebbe superare, a mio avviso, i sei mesi. Si potrebbe arrivare fino al 31 gennaio 1963.

Più in là di questo termine non mi sentirei di andare.

ANDREUCCI. Ritengo che, da qualsiasi parte vengano i nostri interventi, non possiamo nasconderci dietro un dito dicendo che noi non abbiamo modificato il concetto di liberare le locazioni per i commercianti che abbiano alle loro dipendenze più di cinque persone, in quanto noi avevamo coscienza che il provvedimento, nell'atteggiamento generale della sua lunga e laboriosa preparazione, avrebbe fatto presagire certamente un esito positivo. Non c'è dubbio che, approvando la proroga degli affitti per alcuni mesi, abbiamo sostanzialmente assunto un impegno di fronte a noi stessi, ma anche di fronte al Paese. Stabilimmo quel termine perché ci eravamo impegnati a concludere per quell'epoca il problema della tutela dell'avviamento commerciale con quell'esito che noi tutti, nel momento in cui veniva proposta la

proroga, ritenevamo positivo. E tale lo riteneva anche il Senato, dimostrandolo nel fatto stesso di averlo preso in esame dopo l'approvazione della Camera. Anche il Senato, quindi, non si nasconde dietro un dito, onorevoli colleghi, ma dietro il C.N.E.L. per non voler accettare e portare a termine una decisione che era stata pregiudicata nel momento stesso in cui era stato approvato il provvedimento per la proroga degli affitti. Bisogna aggiungere inoltre che, qualora per le remore che vengono frapposte e per i continui trasferimenti del provvedimento da una alla altra Camera non si riuscisse in questa legislatura a decidere nulla di concreto, noi vedremmo pregiudicata una situazione che noi avevamo a suo tempo accettato nel senso di prorogare il blocco di tutte le locazioni contro il parere del C.N.E.L. Nello stabilire la prima proroga, onorevoli colleghi, in sostanza abbiamo operato una scelta politica dettata anche dalle decisioni adottate in ordine alle locazioni da prorogare. La scelta politica in sostanza consisteva nel ritenere opportuna la proroga proprio in considerazione della particolare, contingente situazione. Poiché ancora si deve decidere sul problema della tutela dell'avviamento commerciale, penso che sia il caso di decidere globalmente; per quanto riguarda l'approvazione della legge, possiamo stabilire noi stessi un termine.

Devo ricordare a me stesso ed agli onorevoli colleghi che, fin dall'inizio, io ho espresso la mia opposizione al collegamento di questo provvedimento con la speranza dell'approvazione della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Il Senato, che per la maturità stessa dei suoi autorevoli membri ha una visione politica e giuridica delle norme più profonde, ha voluto sviscerare più ampiamente una materia che per noi era pacifica; tanto pacifica che l'abbiamo approvata votandola. Ma, proprio in considerazione del fatto che noi abbiamo già votato il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale, noi dobbiamo difenderci, onorevoli colleghi, dalle argomentazioni del Senato.

Per questa serie di motivi sono del parere che si accordi integralmente la proroga, evitando di poggiarsi su argomentazioni, vere nella forma ma non nella sostanza, circa le diverse decisioni adottate per gli affitti delle aziende industriali e commerciali con più di cinque dipendenti. In altri termini, sono favorevole a che la proroga venga concessa equiparandola a quella concessa annualmente per gli altri contratti di locazione. Ciò perché temo che il metodo di chiedere il parere del

C.N.E.L. — del resto ancora non deliberato dall'Assemblea del Senato — sia un modo come un altro per insabbiare la legge. Poiché questo è — nonostante tutto — un provvedimento positivo e politico, propongo che il tentativo del Senato sia reso vano.

BREGANZE. Vorrei sottoporre alla cortesia dei colleghi una considerazione. Mi pare che emerga pacificamente dal contesto di tutti gli interventi che questa proroga ulteriore delle affittanze si colleghi al fatto che la proposta di legge sull'avviamento commerciale non è ancora giunta a maturazione.

Mi pare che il prevedere una proroga piuttosto breve del termine andrebbe contro questa impostazione. Ritengo che, tenendo conto dell'obiettività delle cose fra cui la realtà delle ferie estive, una proroga di pochi mesi non sarebbe rispondente ai fini che si propongono tutti coloro i quali ritengono necessario di veder definito quel provvedimento di legge.

Mi domando soltanto un'altra cosa: e qui forse divergo dal collega Andreucci. Mi sembra, infatti, che, quando noi abbiamo a suo tempo approvata la proroga, dirò così generale delle locazioni, si sia detto — da parte del Governo nella sua relazione e da parte di molti intervenuti — che, attraverso lo sganciamento di taluni tipi di locazione, si voleva avviare gradualmente lo sblocco.

Ora io ritengo che, se noi riportassimo alla data del 31 dicembre 1964 (termine indicato nella legge generale) il termine per le locazioni che qui ci occupano, andremmo nettamente in contrasto con quel principio: e determineremmo una possibile contestualità di molti sblocchi, nel periodo finale dell'anno, appesantendo certo la situazione. Mi pare, quindi, opportuno che le date non abbiano ad essere coincidenti.

Mi riservo di presentare quindi un emendamento che, conservando una adeguata lunghezza, sposti e sganci la data finale da quella prevista per lo sblocco dalla legge generale.

In questo senso, sottopongo all'attenzione del Presidente, del Governo e dei colleghi, le considerazioni che ho enunciate.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Devo una risposta al Sottosegretario sulla sospensione dei lavori in attesa dell'arrivo del Ministro. Noi siamo pressati dalle votazioni continue che avvengono in Aula. Sono votazioni che è facile prevedere che finiranno nella tarda mattinata. Nel pomeriggio di oggi non c'è seduta. Data l'urgenza, mi pare che non resti che continuare nel nostro lavoro. Siamo

quindi, impossibilitati di aderire alla richiesta del Sottosegretario, altrimenti dovremmo andare a martedì prossimo.

E passiamo ora all'esame degli articoli:

#### ART. 1.

La data del 30 giugno 1962, prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, numero 1309, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.

MIGLIORI, *Relatore*. Io avevo aderito al parere espresso dal Presidente, che, cioè, sull'emendamento si potevano esporre i nostri pensieri, per guadagnare tempo e per non fare una replica. Se lo vuol presentare l'emendamento, facciamo subito.

PRESIDENTE. Per la regolarità della discussione: se ella consente, presente l'emendamento, salvo poi a ritirarlo se le osservazioni del relatore e del Governo, dovessero indurla a ritirarlo.

BREGANZE. Va bene, signor Presidente: con la riserva per me della facoltà di insistere, di ritirarlo o eventualmente di modificare la portata non posso prescindere da questa riserva: proporrei che al posto del 31 dicembre 1964 si dicesse 31 ottobre 1964.

MIGLIORI, *Relatore*. Signor presidente, credo che al punto in cui sono giunte le cose e data la giustificata e cortese insistenza dell'onorevole Breganze, sarà bene che il relatore esprima brevemente il suo parere sulla questione generale del mantenimento o meno della data di cui alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Tenga conto il relatore che c'è già un emendamento del Governo per sostituire la data del 31 dicembre 1964 con l'altra del 31 ottobre 1963 e quindi il relatore potrebbe cogliere motivo dalla presentazione di questo emendamento per esprimere il suo parere...

MIGLIORI, *Relatore*. È facile, onorevole Presidente, pensare che ora ci inoltreremo in un piccolo viaggio di compromessi, e tenteremo di migliorare il più possibile la situazione, da una parte e dall'altra, per arrivare ad una soluzione più equa.

PRESIDENTE. Per orientarci in questa situazione, ricordo che gli emendamenti alla data sono tre:

1°) quello del Governo che la fissa al 31 dicembre 1963;

2°) quello preannunciato dall'onorevole Guerrieri, che la fissa al 31 gennaio 1963;

3°) quello dell'onorevole Breganze che la fissa al 31 ottobre 1964.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

MIGLIORI, *Relatore*. Effettivamente le obiezioni che furono poste alla fissazione di questa data, la quale costituisce il termine fondamentale in materia posto alla legge generale, hanno la loro forza, una loro *vis*. Non sarebbe facile negare che, ove approvasse questa data, la Camera ritornerebbe su una sua deliberazione, modificherebbe, cioè, quanto ha stabilito in passato; e in un certo senso, attraverso questa via — che non è affatto tortuosa — introdurrebbe senz'altro una tutela dell'avviamento commerciale in forma meno ortodossa.

È una obiezione che ha il suo valore, e visto che da diverse parti sono stati presentati emendamenti i quali si agganciano a questo argomento, come Relatore dichiaro anzitutto in linea generale che ritengo che questa riduzione del tempo possa essere accettata. Il problema consisterà — come ho accennato in principio — nello scegliere il tempo che ci sembra più equo.

RICCIO STEFANO. Come proponente non esiterei ad accettare la proposta che viene dal Governo — del 31 dicembre 1963 — o quella dell'onorevole Breganze, del 31 ottobre 1964; in quanto mi sembra che distinguere i due termini — quello di scadenza dei fitti degli immobili destinati ad abitazione da quello di scadenza dei fitti degli immobili destinati ad altri usi come proposto dalla mia proposta di legge — sia opportuno. Il problema che a noi interessa è sempre e soltanto quello dell'avviamento commerciale che noi crediamo debba essere risolto, come pensiamo non debbano essere trascurati tutti i problemi ad esso connessi.

L'unica mia osservazione di natura pratica è la seguente: o il Senato approva a sua volta la legge entro questo periodo di sei-sette mesi, o non la vara; e in quest'ultimo caso ci troveremo, nell'ottobre 1963, nelle stesse condizioni attuali, dopo le elezioni e l'approvazione dei bilanci. Ecco perché, pur apprezzando il motivo di fondo che ci porta a questa distinzione, preferirei l'emendamento Breganze a quello del Governo e pregherei il Ministro della giustizia di considerare l'opportunità di questo maggior termine per poter portare in discussione il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale.

GUERRIERI EMANUELE. Il fatto che io abbia proposto il termine del 31 gennaio 1963 non è frutto di un compromesso, ma risponde al concetto che, a mio modo di vedere, se l'avviamento commerciale deve trovare un riconoscimento, ciò deve avvenire nel corso della legislatura attuale.

Il termine da me proposto significa che ad una decisione si dovrà pervenire prima che finisca la legislatura. Viceversa il rinvio al 31 ottobre 1963 eppure a data successiva ha tutt'altro significato. Esso significa praticamente che si rinuncia alla soluzione del problema nel corso di questa legislatura.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non ho avuto la possibilità di ascoltare tutta la discussione che si è svolta finora perché impegnato dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Sono venuto appena mi è stato possibile perché l'argomento è particolarmente importante e desideravo portare alla discussione stessa il modesto contributo del mio intervento.

Noi tutti eravamo d'accordo sulla cessazione in modo definitivo del regime vincolistico. Abbiamo però, ugualmente d'accordo, ritenuto che prima della cessazione del regime vincolistico si dovesse approvare quella legge sulla tutela dell'avviamento commerciale che sembrava venire incontro alle esigenze della categoria, tanto è vero che nella discussione della legge in Aula furono chiaramente messe in risalto le relazioni esistenti fra la legge sulla tutela commerciale e la cessazione del regime vincolistico.

La Camera sa quali siano le difficoltà sorte dinanzi all'altro ramo del Parlamento a proposito dell'approvazione del disegno di legge. Allo stato degli atti esiste una relazione del Senatore Berlingieri che fa voti — accogliendo il consenso unanime della Commissione, sia pure su presupposti che io ravviso inesatti — di mettere da parte il C.N.E.L.

Si sta cercando, se possibile, di sbloccare la situazione anche al Senato; i gruppi si stanno riunendo, ciascuno per ciò che li concerne, per esaminare la situazione anche in rapporto agli elementi di fatto; e, quindi, non è impossibile che si addivenga, anche nell'altro ramo del Parlamento, ad uno sblocco della situazione.

Però non c'è dubbio che, per quanto possano essere sollecitati i lavori per portare in aula la discussione del disegno di legge, non si farà in tempo ad approvare la legge entro il 30 giugno perché è mia impressione — e questo sia detto senza la necessità di studio degli atti — che il Senato probabilmente non supererà l'esigenza, che ritiene indeclinabile, di qualche modifica delle norme, il che significa che la legge dovrà ritornare alla Camera. Così, mentre sono ottimista sull'approvazione del disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, non potrei dare nessuna garanzia sull'approvazione entro il 30 giu-



gno. Quindi data la situazione, si impone una proroga.

Ecco perché il Governo, nelle parole dell'onorevole sottosegretario Mannironi, si è dichiarato favorevole alla proroga intesa in un termine più breve. E soggiungo che, proprio per non abbandonare la speranza dell'approvazione dell'altra legge e per rendere più evidente l'opportunità di dotare il nostro sistema giuridico di quell'istituto della tutela che, indipendentemente dalle esigenze di proroga, sussiste nella nostra legislazione, io prospetto l'opportunità di legare la proroga in primo luogo all'entrata in vigore della altra legge e comunque di stabilire il termine entro il quale detta proroga dovrà spirare.

In altri termini, propongo che la proroga cessi di avere vigore all'entrata dell'altra legge comunque alla data del 31 ottobre 1963.

Il Governo si è dichiarato contrario alla data del primo gennaio perché si tratterebbe di un termine ravvicinato ma soprattutto perché esso cadrebbe in un periodo di vacanza, ricorrendo le festività natalizie.

Per quanto riguarda la data del 31 gennaio, bisogna tener presente realisticamente la data delle elezioni. Noi sappiamo benissimo che il lavoro del Parlamento entro l'anno in corso potrà esser intenso, ma poi comincerà certamente a scemare perché avrà inizio quel clima pre-elettorale che non consentirà di raccogliere tutti i deputati. Quindi, io eviterei di arrivare a quel clima pre-elettorale in cui tutto diventa condizionato e, superando il periodo pre-elettorale ed elettorale, sceglierei il termine del 31 ottobre 1963. Si tratterebbe comunque sempre di una alternativa perché, qualora nel frattempo dovesse approvarsi il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale, il regime di proroga cesserebbe automaticamente. Questa data potrebbe forse fungere da incentivo per l'approvazione del provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale che non va vista nel quadro più ristretto delle locazioni, quanto come attuazione di un istituto che noi riteniamo indispensabile.

Per tutte queste considerazioni invito gli onorevoli colleghi a voler accettare le mie proposte.

ANDREUCCI. Se ho ben capito, mi sembra che l'onorevole ministro abbia detto tra parentesi quello che io ho detto esplicitamente e, cioè, che quando noi abbiamo deciso sulla proroga abbiamo anche stabilito che gli affitti che stiamo ora prorogando con questo provvedimento sarebbero stati prorogati in sostanza fino al giorno della entrata in vigore

della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale e che, non esistendo in cantiere la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, avremmo sostanzialmente superato il parere del C.N.E.L. così come lo abbiamo superato per quanto riguarda queste locazioni.

Stando così le cose, è evidente che noi abbiamo legato non dico il termine della proroga ma la proroga stessa alla entrata in vigore della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale; in caso contrario, noi avremmo riportato questi affitti alla scadenza normale.

Io sono contrario al termine proposto dall'onorevole ministro! Sono contrario a questa decisione perché essa mi pare — chiedo scusa per il termine troppo violento, ma in questo momento non riesco a trovare quello esatto — equivoca. È equivoca perché, se noi facciamo scadere questa proroga prima che scadano le altre, noi in sostanza affermiamo il principio che questi contratti non saranno prorogati mentre è pacifico che, quando noi abbiamo stabilito la proroga di tutti gli altri contratti, noi abbiamo evitato di dare alcuna garanzia che quei contratti prorogati fino al 1964 sarebbero stati ulteriormente prorogati.

Per tutte queste considerazioni ed in aderenza a quanto è stato in precedenza stabilito propongo che tutti gli emendamenti proposti vengano respinti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Con la proposta di emendamento da me suggerita l'articolo 1 dovrebbe presso a poco essere così formulato: «La data del 30 giugno 1962, prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è prorogata fino a quella della entrata in vigore della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1963».

VALIANTE. Mi permetto osservare che la proposta alternativa dell'onorevole ministro potrebbe significare che, decorso il termine del 31 ottobre 1963, qualora la legge sulla tutela dello avviamento commerciale non dovesse essere approvata per quella data di essa potrebbe non farsene più niente. Penso che questa interpretazione in sostanza cozza contro lo spirito con cui l'onorevole ministro ha avanzato la proposta alternativa.

Per maggiore chiarezza: questa duplicità di riferimento alla data di entrata in vigore della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale e comunque alla data del 31 ottobre 1963 mi sembra talmente alternativa che il decorso del tempo dovrebbe far considerare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

come ormai definito e risolto il problema della tutela dello avviamento commerciale indipendentemente dalla approvazione della legge in parola. Perciò, io sarei favorevole soltanto alla fissazione di un solo termine: la data di entrata in vigore della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale oppure il termine del 31 ottobre 1963.

**RICCIO STEFANO.** L'osservazione fatta dall'onorevole Andreucci dice che quella formula potrebbe essere equivoca, perché si potrebbe pensare che, ove non si faccia il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale e ove spira quel termine non si può parlare di proroga, il che, a mio avvo, non è.

**MARIANI NELLO.** Se noi proroghiamo puramente e semplicemente la data come si fa in quell'altra legge a rivedere il rapporto giuridico?

**RICCIO STEFANO.** Poiché colleghiamo questa proroga all'avviamento commerciale, rimaniamo nello spirito della legge, se diciamo che il provvedimento cessa con l'entrata in vigore della legge, ma qui mi limiterei a mettere soltanto il termine del 31 ottobre.

**MIGLIORI, Relatore.** Pensavo se non si potesse creare un atteggiamento meno vincolante di questo e meno innovativo.

Si potrebbe dire: salvo diverse disposizioni.

**MARICONDA.** Io penso che abbiamo il diritto e il dovere di essere coerenti con quanto già stabilito sia in ordine alla proroga sia all'avviamento commerciale, per cui non possiamo accettare che dell'avviamento commerciale non venga tenuto conto. Io più volte ho detto in aula che noi siamo rispettosissimi delle decisioni del Senato, ma noi abbiamo il diritto, come ha detto Andreucci, alla critica.

Noi possiamo chiedere all'altro ramo del Parlamento che si avvalga della libertà di decisione ma che decida. Mi pare che la proposta più opportuna, che viene anche da parte del Governo, è quella di sollecitare l'altro ramo del Parlamento a prendere una decisione, qualunque essa sia negativa o positiva, sull'avviamento commerciale.

Quindi mi pare opportuno agganciare la data di sblocco delle locazioni alla data della legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Mi permetto di proporre di spostare la data del 31 ottobre 1963, proprio in base alle argomentazioni di poc'anzi del Ministro, cioè, al clima elettorale. E bisogna tener conto anche del clima post-elettorale. Io vorrei dare

la possibilità al nuovo Parlamento di decidere liberamente; di riprendere poi l'esame nel caso non si riuscisse prima delle elezioni. Quindi dare un congruo termine al nuovo Parlamento per poter esaminare la proposta di legge che noi abbiamo approvato e proporrei la data del 30 giugno 1964.

**MIGLIORI, Relatore.** Vi è un dubbio che desidero mi sia chiarito. Possiamo noi fare una previsione della legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale in queste disposizioni che stiamo per approvare? Possiamo noi dire: è sostituita dalla data di entrata in vigore della legge, quando questa è ancora a metà del suo cammino?

**AMADEI LEONETTO.** C'è l'attesa di una altra legge, sottoposta all'esame.

**MIGLIORI, Relatore.** Il testo press'a poco è questo: sostituisce le parole 31 dicembre 1964 con quelle della data di entrata in vigore della legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, in mancanza della data del 30 giugno 1964. Questo è l'emendamento Mariconda. Dico, però, che lo spirito e la sostanza è eguale a quello del governo. Vorrei vedere se si può trovare una formula...

**GUERRIERI EMANUELE.** Non è certo molto ortodosso far riferimento a una legge che esiste solo come progetto. Si potrebbe dire: fino a data da stabilirsi con legge successiva o, in mancanza, fino al...

Dal punto di vista tecnico questa sarebbe una formulazione accettabile. In altri termini, prevedere una data in bianco da stabilire con legge successiva che, poi, potrebbe essere la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale o, in mancanza di questa legge successiva, fissare una data certa.

**COMANDINI.** Io osservo che un commerciante, che dovrebbe trovare nuovi locali per effetto dello sfratto, vivrebbe in uno stato di incertezza per lui molto dannoso sapendo che una legge futura potrebbe dare la possibilità al proprietario di esercitare questa azione contro di lui in un tempo più breve del previsto. Se, invece, questa nuova legge fosse specificatamente indicata come quella sull'avviamento commerciale, allora questa situazione di incertezza non esisterebbe perché il commerciante sa che contemporaneamente ad essa entra in vigore il piano di tutela previsto a suo favore appunto da quella legge.

**GUERRIERI EMANUELE.** Faccio osservare che questa incertezza esisterebbe ugualmente.

**COMANDINI.** Ma la situazione è ben diversa se contemporaneamente vi è la tutela dell'avviamento commerciale.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

Quindi, mentre il consiglio dell'onorevole Guerrieri è migliore dal punto di vista formale, risulta sul piano pratico sostanzialmente negativo — secondo me — in quanto creerebbe nei commercianti una situazione di pericolosa incertezza.

MIGLIORI, *Relatore*. Rimarrebbero sempre i lavori preparatori che possono servire ad interpretare la legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando viene indicato un termine preciso, i lavori preparatori non servono a nulla.

GUERRIERI EMANUELE. Noi in pratica verremo a concedere due proroghe: una con la legge che stiamo approvando; l'altra con la legge sull'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. Allo stato attuale abbiamo due emendamenti: uno del Governo e uno dell'onorevole Mariconda.

Il secondo, quello Mariconda, più lontano come limite, è così formulato:

« *Sostituire le parole*: del 31 dicembre 1964, *con le parole*: dell'entrata in vigore della legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, ed in mancanza dalla data del 30 giugno 1964 ».

Il Governo ha, invece, fissato tale data al 31 ottobre 1963.

Il procedimento più pratico consiste nel mettere in votazione per divisione l'emendamento Mariconda.

MIGLIORI, *Relatore*. Non mi pare molto ortodosso legarci ad una proposta di legge ancora in discussione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Penso che la Commissione potrebbe approvare un ordine del giorno per sollecitare in questa sede l'approvazione della legge.

MIGLIORI, *Relatore*. Non è possibile perché è in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Di fronte a questa volontà pressoché unanime, il Governo si rimette alla Commissione. Dobbiamo trovare una formulazione il più possibile concorde; e se l'onorevole Mariconda non insiste, si potrebbe mantenere il testo del Governo mutando solamente la data ricordando che abbiamo cercato di accogliere tutte le esigenze. Naturalmente dal punto di vista giuridico sarebbe più auspicabile la formulazione di una legge che risolva la controversia sull'avviamento, e in tal senso esprimo l'augurio che essa possa essere presto approvata.

MIGLIORI, *Relatore*. Come relatore, ringrazio il rappresentante del Governo e mi associo alle sue conclusioni.

MARICONDA. Non insisto ed accetto la proposta del Governo relativamente al mantenimento del testo.

PRESIDENTE. Do ancora lettura dell'articolo 1:

« La data del 30 giugno 1962, prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964 ».

Come è noto, il Governo propone di sostituire la data del 31 dicembre 1964 con quella del 31 ottobre 1963.

GUERRIERI EMANUELE. Vorrei essere tranquillo in ordine al fatto, testè rilevato anche dall'onorevole Ministro, che questo provvedimento riguarda soltanto le locazioni commerciali e non altre.

La legge del 1961 citata non prevede solamente le locazioni commerciali.

MARICONDA. La questione è sorta già quando approvammo la legge del 1961, e fu chiarita perché ci si riferì alla legge precedente.

BREGANZE. Credo che l'osservazione dell'onorevole Mariconda sia fondata e che è evidente si tratti soltanto delle locazioni commerciali. Tuttavia, per motivi di chiarezza vorrei chiedere al collega Riccio di chiarire il significato del periodo della relazione che accompagna la sua proposta e che così comincia: « si ripresenta, quindi, la necessità di provvedere nuovamente in materia... ».

RICCIO STEFANO. Voglio sottolineare la necessità di procedere al rinnovo della proroga del regime vincolistico per le aziende commerciali.

BREGANZE. Signor Presidente, mi perdoni l'interruzione. Se il collega Riccio vuole escludere tutti questi locali, l'interpretazione, a mio avviso, diventa diversa da quella che della norma ha dato l'onorevole Mariconda.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La precedente legge, quella cioè del 30 settembre 1961, n. 975, dice testualmente: « La data del 30 settembre 1961 prevista dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione ».

PALAZZOLO. Signor Presidente, devo innanzitutto protestare per il fatto che fino alle ore 18,30 di ieri non ho trovato l'ordine del giorno che fissa per oggi la discussione della proposta di legge sulla proroga delle

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

locazioni degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, devo risponderle che tutti gli altri colleghi hanno ricevuto l'ordine del giorno e che comunque si tratta di argomento aggiunto ieri all'ordine del giorno comunicato alcuni giorni fa ai componenti la Commissione.

PALAZZOLO. Bisogna fare in modo che per le ore 19 tutti possano essere informati di tutti gli argomenti posti in discussione. Si tratta di un inconveniente, ripeto, per il quale va elevata una vibrata protesta proprio perché i deputati che devono intervenire alla seduta devono essere tempestivamente informati.

Per quanto riguarda il provvedimento, devo rilevare che non vedo la ragione per la quale si debba prorogare questi affitti fino al 1964.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, le ricordo che la discussione generale è stata già chiusa e che siamo in sede di esame degli articoli. I suoi rilievi, quindi, devono riferirsi ai singoli articoli.

PALAZZOLO. Ripeto ancora una volta che io non sono stato informato tempestivamente della discussione di questo argomento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per maggiore chiarezza rileggo la lettera b) dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961: « Gli immobili destinati a uso diverso dalla abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti un'attività professionale, ovvero un'attività artigianale con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia, e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960 ».

PALAZZOLO. Se questo provvedimento ha lo scopo di dare il tempo sufficiente al Senato per approvare la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, non vedo la ragione perché si debba andare al 1964. In questo modo si potrebbe addirittura andare al 1970 così si potrebbe commemorare contemporaneamente la presa di Roma!

La proroga, a mio avviso, non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 1962, termine più che sufficiente per l'approvazione della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Se poi si vuole abolire il diritto di proprietà, ogni discussione diventa inutile!

PRESIDENTE. Rileggiamo il testo dell'articolo 1.

Il Ministro aveva proposto un emendamento tendente a sostituire alla data del 31 dicembre 1964, la data del 31 ottobre 1963.

Onorevole Palazzolo ha un emendamento da presentare?

PALAZZOLO. All'emendamento del Ministro aggiungerei... al 1963 e, comunque, alla data di approvazione della legge sull'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. Noi abbiamo discusso finora su questo argomento.

PALAZZOLO. Presento l'emendamento: al 31 dicembre 1962.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo propone il seguente emendamento: *sostituire* « la data del 31 dicembre 1964 con la data del 31 dicembre 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

GUERRIERI EMANUELE. Desidero far presente che in riferimento alla legge base del 1960 non mi pare che chiarisca il problema che ci siamo posti poc'anzi nel senso che la proroga si intende limitarla alle locazioni commerciali.

PRESIDENTE. Quella norma affermava esplicitamente: « Immobili destinati a usi diversi dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore un'attività professionale ovvero un'attività artigianale con la caratteristica prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale generale con lavoro proprio dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti ».

Quindi, tolte queste eccezioni, secondo tale legge, cessava il regime vincolistico.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nell'articolo della legge 1961 non c'era un riferimento a tutta la lettera b), ma ci si riferiva agli immobili destinati a uso diverso dell'abitazione.

GUERRIERI EMANUELE. È bene che noi ci rendiamo conto di quelle che sono le conseguenze di questo terzo provvedimento di proroga che non si limita soltanto alle locazioni, per cui si pone il problema della tutela.

BREGANZE. Voglio ricordare che questa proroga veniva accordata in relazione alla legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorreste escludere gli immobili destinati ad attività professionali di conduttori.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962

PALAZZOLO. Tengo a far associare al riguardo gli immobili che possono beneficiare della legge sull'avviamento commerciale.

RICCIO STEFANO. Noi siamo a una terza proroga e la legge di proroga precedente è stata anche sottoposta a un vaglio di giurisprudenza complessa, per cui ciò che si è inteso fare, già è stato determinato in sede giurisprudenziale. Abbiamo inteso prorogare per gli immobili destinati ad attività commerciale e anche professionale. Non comprendo, quindi, il dubbio che viene dall'onorevole Guerrieri. Non comprendo come si possa fare in senso di proroga una distinzione. Ecco perché l'espressione « unità di proroga » soddisfa, e ci dobbiamo fermare a questo per non creare possibilità di interpretazioni veramente, questa volta, equivoche.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione su quello che ha detto, in questo momento, l'onorevole Riccio. La questione è stata sollevata e risolta nello scorso anno. Non dimentichiamo che siamo alla terza proroga. Si tratta, mi pare, di un elemento di giudizio, che risulta dalla precedente legge di proroga e che mi pare debba essere tenuto in conto.

GUERRIERI EMANUELE. Risolta in questo senso la cosa si giunge a questa conclusione: che pur venendo oggi deliberata la proroga in relazione al fatto che non è stato ancora perfezionato il provvedimento relativo all'avviamento commerciale, noi finiamo col prorogare ulteriormente le locazioni riguardanti gli alloggi di lusso.

RICCIO STEFANO. Questo problema l'abbiamo ampiamente discusso. Adesso intendiamo prorogare soltanto quelle norme e niente di più.

GUERRIERI EMANUELE. Noi proroghiamo tutto, collega Riccio, perché rimangono escluse soltanto locazioni che hanno per oggetto alloggi di lusso.

RICCIO STEFANO. Mi permetto far rilevare che siamo partiti dal concetto che per non potenziare un turbamento di mercato era necessario evitare di sbloccare settore per settore, il che invece di ordine avrebbe portato disordine.

Vi fu un altro motivo, ed è quello che non si poteva stabilire, in rapporto agli studi professionali, fino a quale limite la loro attività era da considerarsi esclusivamente professionale e quando subentrava la natura commerciale. Ma tutto questo complesso di discussioni è già stato fatto e non mi pare sia il caso di tornarci sopra.

DEGLI OCCHI. Perché non si può precisare che la proroga riguarda tutti gli esercizi

che hanno diritto all'avviamento commerciale?

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Guerrieri nel suo emendamento?

GUERRIERI EMANUELE. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo l'approvazione dell'emendamento, risulta così formulato:

« La data del 30 giugno 1962, prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° gennaio 1965 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino a tale data ».

Per effetto della modifica della data approvata all'articolo 1, anche la data del 1° gennaio 1965 prevista dall'articolo 2 deve essere modificata in 1° novembre 1963.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° novembre 1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino a tale data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1962 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

---

**III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1962**

---

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ORIGLIA ed altri: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (3866):

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bisantis, Breganze, Bufardecì, Cassiani, Cocco

Maria, Comandini, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Riccio Stefano, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante, Zoboli.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI